



## PROCURA FEDERALE

### ATTO DI ARCHIVIAZIONE

(art. 49 Reg. Giustizia)

Procedimento nr. 2/2011 RG-PF.

nel confronti di:

**DUCA GIANFRANCO**, tesserato FIBIS in qualità di giudice di gara domiciliato presso il CSB "14 febbraio", con sede in Ancona, via Persiani 12,

Il Procuratore Federale,

-letto e valutato l'esposto del sig. Pier Paolo Cardinali, tesserato FIBIS in qualità di atleta, partecipante alla gara di selezione di Coppa Italia, d.d. 16.4.2011, presso il CSB Small Biliard a Corciano (PG), nonché i verbali di sommarie informazioni dei testimoni Amedeo Stafficci e Nicoletta Facchini, entrambi tesserati FIBIS;

-rilevato che l'attività d'indagine espletata ha consentito di accertare come il deferito, nella data e al termine delle gare di selezione di cui sopra, in qualità di giudice di gara, avrebbe posto in essere, secondo il denunciante, un comportamento antisportivo in danno del medesimo, proferendo le seguenti frasi al termine della competizione svoltasi tra il Cardinali stesso e l'atleta Stafficci: "Sono contento che ha perso quello stronzo di Cardinali perché è proprio uno stronzo di merda e gli sta bene";

-accertato che detta frase è stata riportata dal Sig. Duca al sig. Stafficci, il quale, nell'occorso, si era avvicinato al deferito per comunicargli l'esito dell'incontro;

-ascoltata la versione fornita dal deferito e letta la memoria difensiva di quest'ultimo,

si osserva.

A seguito dell'istruttoria svolta (consistente nell'esame delle dichiarazioni del Duca il quale ha escluso una volontà diffamatoria a danno del sig. Cardinali, e nel confronto di tali dichiarazioni con la testimonianza del tesserato Stafficci, teste oculare, che ha potuto affermare come al Duca, nell'occorso, "gli usciva una espressione un po' di battuta e un po' colorita: "Ha perso quello stronzo di Cardinali") risulta contraddittoria/insufficiente la prova della responsabilità disciplinare del deferito.

Invero, dalle dichiarazioni del deferito emerge un quadro pregresso di conflittualità, per vicende collegate all'attività federale reciprocamente svolta dal Duca e dal Cardinali, che evidentemente ha segnato, e continua tutt'ora a segnare, i rapporti tra i due tesserati.

D'altronde nelle estrinsecazioni verbali del Duca, che sono estrinsecazioni parimenti del conflitto citato, non sussiste la volontà di offendere, di diffamare il Cardinali; esse paiono ostrinsecazioni certamente colorite e non consoni al ruolo svolto dal Duca all'interno della precitata manifestazione sportiva, ma non finalizzate a recare danno o disonore, così come espressamente confermato dal contenuto della testimonianza del teste Stafficci, che appare senza ombra di dubbio un dichiarante neutrale rispetto alle rivendicazioni dell'esponente.

Le prove raccolte, dunque, sono inidonee a sostenere un'accusa disciplinare in quanto non evidenziano in maniera certa ed incontrovertibile che l'intenzione reale del deferito fosse quella di offendere, di arrecare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'esponente sig. Cardinali.

-per queste motivazioni, in applicazione dell'art. 49 del reg. Giustizia FIBIS,


dispono

l'archiviazione degli atti relativi alla posizione del tesserato Duca Gianfranco, sopra generalizzato.

Manda la segreteria perché notifici a mezzo racc. a/r il presente provvedimento:  
al Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina della Fibi;  
all'esponente Cardinali Pier Paolo e al tesserato Duca Gianfranco.

Bologna, li 29.02.2012

Avv. Massimiliano Gané Procuratore Federale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Gané', written over the typed name of the signatory.